Sentenza n. 534/2023 pubbl. il 17/07/202 RG n. 1142/201 Repert. n. 873/2023 del 18/07/202

N. 1142/2019 RG



## REPUBBLICA ITALIANA

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli, ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

	rappresentata e difesa dall'avv.
tudio del proprio difensore in	elettivamente domiciliata presso lo
	-attrice-
	Contro
ppresentata e difesa dall'avv.	

CONCLUSIONI





	come da foglio di precisazione delle conclusion	del 18/07/202
*Per l'attrice	come da foglio di precisazione delle conclusion	i depositato

in data 11.01.2023:

"Voglia il Tribunale della Spezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Preliminarmente dichiarare controparte decaduta dalla eccezione di prescrizione, comunque infondata, in quanto costituitasi tardivamente, per tutti i motivi esposti nella prima memoria. Nel merito: 1) Dichiarare la nullità di tutti gli ordini di acquisto di diamanti o pietre preziose intercorsi tra l'attrice e la convenuta in quanto trattasi di contratto o servizio di investimento finanziario e/o intermediazione finanziaria in difetto di contratto quadro ai sensi dell'articolo 21 e 23 del TUF ovvero di ordini raccolti al di fuori dei locali commerciali ai sensi dell'articolo 30 del TUF ovvero perché la convenuta era sprovvista di licenza bancaria o intermediario finanziario, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma riscossa di complessivi euro 89.361,00 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni.

- 2) In subordine, sempre qualificando il contratto come servizio di investimento e/o intermediazione finanziari, Voglia il Tribunale dichiarare tutti gli ordini di acquisto o contratti oggetto del presente giudizio nulli o annullabili per violazione degli articoli 21 e seguenti del TUF oppure, in ulteriore subordine, accertare la responsabilità contrattuale della convenuta da inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi imposti dal TUF e conseguentemente condannarla al pagamento della somma riscossa di complessivi euro 89.361,00 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni.
- 3) In ipotesi qualora il contratto, anzi i contratti intercorsi tra l'attrice e la convenuta, siano qualificabili come vendita di cose mobili preziose Voglia il Tribunale dichiararli nulli per carenza di valida licenza ai sensi dell'articolo 127 TULPS in capo al venditore, rappresentante o piazzista della convenuta, nulli per violazione del Codice del Consumo (art. 2 comma 2, lett. c ed e, art. 5 comma 3, art.19, 20 comma 1 lett.b, art. 23 comma 1) o annullabili per errore o

dolo ai sensi degli articoli 1428, 1429 e 1439 c.c., integrando la condotta della convenuta il 7/2023 delitto di truffa ex art 640 c.p. e conseguentemente condannaria pagamento della somma riscossa di complessivi euro 89.361,00 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni; in ulteriore ipotesi Voglia il Tribunale dichiarare la convenuta inadempiente ex art. 1453 c.c. dall'obbligo di consegna dei diamanti per il valore ordinato in quanto quelli consegnati all'attrice hanno un valore sensibilmente ridotto rispetto a quanto pattuito, nella misura indicata nella CTU, e per l'effetto dichiararla tenuta al risarcimento dei danni rappresentati dalla differenza tra il prezzo pagato e il valore effettivo accertato dalla CTU; in denegata ipotesi, Voglia condannare parte convenuta al pagamento della differenza tra il reale valore dei diamanti e il prezzo pagato dall'attrice.

- 4) In ulteriore ipotesi, Voglia il Tribunale dichiarare la convenuta tenuta al riacquisto dei diamanti ceduti, per i motivi dedotti in narrativa, conseguentemente dichiararla inadempiente sia all'obbligazione di riacquisto sia per non avere, in ulteriore ipotesi, adempiuto al mandato a vendere e a ricollocare le pietre sul mercato in tempo reale; conseguentemente condannarla al risarcimento di tutti i danni materiali e morali, conseguenti all'illecita condotta operata dalla convenuta in danno dell'attrice che saranno ritenuti di giustizia, anche con valutazione equitativa.
- 5) In estrema ipotesi qualora il rapporto negoziale intercorso tra le parti sia ritenuto contratto atipico privo dei requisiti essenziali del contratto (accordo, causa, oggetto, forma) come tale non meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico Voglia il Tribunale dichiararlo nullo, condannando la convenuta alla restituzione di euro 89.361,00 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni.
- 6) Per concludere, in via anche concorrente, ed in ogni caso a prescindere dall'esito delle precedenti domande, condanni la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, morali ed esistenziali subiti dall'attrice quale consumatore, per le condotte commerciali scorrette ed

ingannevoli per le quali è stata inflitta la sanzione da parte dell'AGCM e confermata da 1AR 7/2023 Lazio con sentenza 14.11.2018 nella misura che sarà ritenuta provata, equa e di giustizia. Condanni controparte al pagamento delle spese processuali ed alle spese del procedimento di mediazione" \*Per la convenuta me da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 11.01.2023: "Voglia l'Ecc.mo. Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - Accertare e dichiarare la prescrizione, la decadenza, o comunque l'inammissibilità, o in ogni caso l'infondatezza, della domanda attorea e per l'effetto rigettare ogni domanda proposta nei confronti della dalla Sig.ra, - In via meramente subordinata ed in caso di accoglimento della domanda attorea e di condanna dell'esponente al risarcimento ed alla restituzione del prezzo pagato dall'attrice, disporre l'obbligo di quest'ultima alla restituzione dei diamanti compravenduti e di cui in Con vittoria di narrativa in favore della spese, onorari di giudizio ed accessori di legge" MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso conveniva in giudizio innanzi al \*Con atto di citazione in data 20.05.2019 per sentire accogliere le conclusioni sopra Tribunale della Spezia la società riportate. Premetteva l'attrice che nell'anno 2010 veniva contattata da un agente della che reclamizzava l'opportunità di investire i propri risparmi in diamanti Sig. anziché in prodotti finanziari. In particolare, venivano esibite alla Signora, anche mediante

estrapolazione dal sito internet della le modalità di investimento in diamanti e le modalità di disinvestimento con impegno della stessa convenuta alla ricollocazione. Venivano infatti mostrati all'attrice materiali pubblicitari e dépliant informativi dove si leggeva si impegna a ricollocare le pietre con una tempistica di massimo 30 giorni, in un arco temporale quindi breve e con modalità certe e costi in linea con altri prodotti finanziari...". In data 29.11.2010 la \_\_\_\_\_\_ottoscriveva l'ordine di acquisto (doc.4), presso la propria abitazione, dichiarando di investire € 32.508,00 in diamanti. Si trattava di n. 4 pietre così identificate: 1. Colore D, purezza IF, peso 0,51, certificato n. HRD10024309001. 2.Colore E, purezza IF, peso 0,65, certificato n. HRD10023590004 3.Colore I, purezza IF, peso 0,51, certificato n. HRD09023186003 4. Colore I, purezza IF, peso 0,72, certificato n. HRD10015296002. I diamanti indicati nei Documenti di Trasporto n. 123-2010 e n. 123/a -2010 del 13.12.2010 (doc. 5) venivano pagati dalla i in totale € 32.508,00 e venivano consegnati presso la sua abitazione tramite il Coordinatore Commerciale Dott entivata dalle notizie apparse su alcuni giornali finanziari ordinava in data 14.11.2011 (doc.6) ulteriori diamanti per € 31.683,00 sottoscrivendo lo stesso ordine, con le stesse clausole, del precedente (doc. 8), come da Documento di Trasporto n.142 del 22.11.2011 (doc.7). Le pietre erano così identificate: 1.Colore E, purezza IF, peso 0,53, certificato n. HRD11024545009 2.Colore F, purezza IF, peso 0,53, certificato n. HRD11027683004 3.Colore F, purezza IF, peso 0,54, certificato n. HRD11026261001 4.Colore H, purezza IF, peso 0,62, certificato n. HRD11017949002. reniva inoltre convinta ad acquistare ulteriori pietre per € 25.170,00 euro sottoscrivendo, in data 17.11.2015, il solito ordine di acquisto (doc.8) con relativo DDT 005432 del 14.12.2015 (doc.9) con le condizioni generali sempre predisposte da controparte. Le pietre erano così identificate: 1.Colore F, purezza IF, peso 0,50, certificato n.

# Sentenza n. 534/2023 pubbl. il 17/07/2023

HRD15027091024 2. Colore G, purezza IF, peso 0,54, certificato n. HRD15026853031 3. Repert. n. 873/2023 del 18/07/2023 Colore G, purezza IF, peso 0,51, certificato n. HRD15027091017.

Tuttavia nell'anno 2016, pima ancora dell'intervento dell'Antitrust, l'attrice apprendeva dalla trasmissione televisiva "Report" che i diamanti da lei acquistati erano stati pagati ad un prezzo sproporzionato, aumentato di Iva, provvigioni, intermediazioni commerciali, assicurazioni ed altro ancora, portando il reale valore della pietra a circa il 20% del prezzo pagato.

Faceva dunque redigere una perizia di stima del gemmologo Dott. Franco Tinello (doc. 15), corredata di stima individuale di ciascuna pietra, la quale attestava il valore complessivo delle pietre acquistate dalla 17.845,91.

L'attrice chiedeva dunque nel presente giudizio il risarcimento dei danni patiti.

Parte attrice in diritto deduceva dunque che i contratti di acquisto stipulati dall'attrice co
isultavano essere un investimento finanziario, per come pubblicizzato dalla convenuta,
al quale si applicava il TUIF, ed erano pertanto nulli per violazione della normativa in materia.

L'attrice chiedeva inoltre di tener conto della decisione n. 26758 del 20.09.2017 resa
dall'AGCM che aveva sanzionato la convenuta per pratiche ingannevoli sostenendo dunque
che i contratti erano nulli e fonte di responsabilità risarcitoria.

Sosteneva poi che erano nulli per carenza di valida licenza in capo al venditore e al mediatore ex articolo 127 TULPS, ed annullabili ex articolo 1428, 1429, 1439 c.c. per errore essenziale o dolo.

Deduceva poi il diritto alla risoluzione per inadempimento ex articolo 1453 c.c. in quanto erano stati consegnati diamanti di valore sensibilmente ridotto rispetto a quanto pattuito, con conseguente diritto, previa consegna delle pietre, alla restituzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno o, in denegata ipotesi della differenza tra il reale valore dei diamanti e il prezzo pagato, e risarcimento del danno subito, da valutarsi anche in via equitativa.

Parte convenutasi costituiva con comparsa di costituzione del 23.09.2019,
contestando la domanda attorea e sottolineando la correttezza del proprio operato sia in
ounto di informativa della cliente che di determinazione del prezzo essendo facoltà di ciascun
renditore di fissare liberamente i propri prezzi di vendita. In particolare sosteneva che la
compravendita di diamanti non rientrava tra le forme di investimento finanziario, come
evidenziato anche dalla CONSOB, che l'acquisto poteva avvenire per vari scopi, che sul
mercato non esisteva un listino ufficiale ma solo un listino per grossisti tra cui il più importante
era il c.d "Rapaport".
Insisteva dunque per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
* Con ordinanza in data 17.02.2021 il giudice a scioglimento della riserva del 02.11.2020
disponeva lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio con formulazione del seguente quesito: "Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i
quesito: "Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i
consulenti tecnici di parte, proceda come segue: 1. Descriva i diamanti che
acquistato da come indicati a pagine nn. 2, 3 e 4 dell'atto di
citazione. 2. Indichi il valore commerciale dei diamanti di cui al punto 1. 3. Individui il prezzo
versato daper l'acquisto dei diamanti di cui
al punto 1, ed in base alle risultanze di cui al punto 2 quantifichi la somma eventualmente
versata in eccesso dairi a spetto al valore
commerciale dei diamanti".
Veniva nomina quale consulente tecnico d'ufficio il dott. Giulio Mori e fissata l'udienza
dell'08.04.2021 per il giuramento.
La perizia veniva depositata in data 22.07.2022.
Non veniva svolta ulteriore istruttoria.

*In corso di causa la convenuta veniva posta in liquidazione ed in data 06.04.2021	3
si costituiva la	
richiamando le precedenti difese.	
*All'udienza del 12.01.2023 le parti precisavano le conclusioni come in separati fogli di	
precisazione e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190	
cpc.	
<u>Osservato</u>	
1. Sul merito della causa	
La domanda proposta da isulta fondata e meritevole di accoglimento nei	
seguenti termini.	fr.2
Parte attrice ha chiesto in via principale ai punti 1) e 2) delle conclusioni la dichiarazione di	444279631721dfc2
nullità degli ordini di acquisto perché costituenti contratti di investimento finanziario effettuati	D7CP17
in violazione della relativa normativa . Presupposto per l'accoglimento di tale domanda è	#leiron
dunque la qualificazione dei diamanti da investimento come "prodotto finanziario".	TACTO
Ai fini della valutazione in questione, devono essere esaminate le principali caratteristiche del	0
contratto in questione, quali risultanti dalle condizioni generali di vendita e dal materiale	
pubblicitario. Da tale documentazione risulta semplicemente che per effetto del contratto	
l'acquirente diventa proprietario del diamante verso il pagamento del prezzo, né è immesso	
nel possesso e può goderne liberamente, senza che sia prevista alcuna limitazione, con	

A fronte di ciò non è ravvisabile il "rendimento di natura finanziaria", posto che l'unica forma di incremento del capitale è costituta dall'aumento di valore del diamante nel corso del tempo e quindi dall'eventuale differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita, ma ciò non costituisce una forma di rendimento di natura finanziaria.

l'unica particolarità che, in caso di decisione di rivendere il diamante, la venditrice si impegna

ad accettare un mandato a vendere.

RG n. 1142/2019

Dunque una volta escluso che l'operazione oggetto di causa possa essere qualificata come avente ad oggetto un prodotto finanziario, deve escludersi la relativa disciplina.

L'attrice in subordine ha proposto una domanda di annullamento dei contratti, qualificati come compravendita di cose mobili, per errore o dolo e di conseguente restituzione del prezzo corrisposto, oltre rivalutazione ed interessi, e risarcimento danni ed in subordine l'accertamento ex art 1453 cc dell'inadempimento della convenuta dall'obbligo di consegna dei diamanti per il valore ordinato, in quanto quelli consegnati all'attrice hanno un valore sensibilmente ridotto rispetto a quanto pattuito, nella misura indicata nella CTU, e per l'effetto dichiararla tenuta al risarçimento dei danni rappresentati dalla differenza tra il prezzo pagato e il valore effettivo accertato dalla CTU.

Premesso che questo Giudice ritiene condivisibile la qualificazione dei contratti de quo come contratti di compravendita di cose mobili, in punto di onere probatorio la giurisprudenza, in tema di inadempimento, ha statuito che "è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene, sicché, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (cfr. Cass 21settembre 2017 n. 21927).

Applicando il suddetto principio al caso di specie, era onere della \_\_\_\_\_ dimostrare di aver venduto dei diamanti del valore corrispondente al prezzo effettivamente versato dall'acquirente.

Tuttavia, in corso di causa non ha assolto all'onere probatorio richiesto.

	1	ç
	1	
		7
	i	i
		7
		Ì
		2
		(
		4
		7
		TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF
		(
		ļ
		,
		i
		i
		į

Infatti, in data 22.7.2021 veniva depositata la perizia, la quale concludeva che: 3/10/2019 del 18/07/2023 e da questa regolarmente girati per l'incasso, è titoli sopradescritti, tutti intestati a pertanto di €. 89.361,00 in luogo del valore in questa sede determinato di €. 35.525,00, con una differenza quindi di €. 53.836,00". Da ciò si evince che il valore dei diamanti venduti da Lè notevolmente inferiore rispetto al prezzo pagato dall'attrice e che dunque si è resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti ex art. 1218 cc con diritto al risarcimento del danno. Dovrà pertanto essere accolta la domanda di risarcimento del danno pari alla differenza del reale valore dei diamanti ed il prezzo effettivamente pagato che sarà pari all'importo di € 53.836.00. Sulla somma in questione saranno dovuti gli interessi legali da calcolarsi dalla data dei rispettivi pagamenti. Sulle spese processuali vengono soccombenza la processuali seguono 14.103,00 ed accessori per onorari secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della causa (Euro 89.361,00), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). Gli onorari del consulente tecnico d'ufficio, già liquidati in € 2.133,00 ed accessori per onorari oltre 166,58 per spese con provvedimento del Giudice in data 24.03.2022, sono posti definitivamente a carico solidale di nei rapporti con il consulente tecnico d'ufficio, ed a carico esclusivo di nei rapporti tra le parti.

n. 1142/201
el 18/07/202
DANIB
data del
delle
accessori
ccessori,
in

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

Sentenza n. 534/2023 pubbl. il 17/07/2023



N. 1143 / 2019 RG



#### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli, ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

	rappresentata e difes	sa dall'avv.
	elettivamente	domiciliata presso lo
studio del proprio difensore in		
		-attrice-
	Contro	
rappresentata e difesa dall'avv.		

CONCLUSIONI

# Sentenza n. 535/2023 pubbl. il 17/07/2023

\*Per l'attrice \_\_\_\_\_, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in

data 11.01.2023:

""Voglia il Tribunale di La Spezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Preliminarmente dichiarare controparte decaduta dalla eccezione di prescrizione, comunque infondata, in quanto costituitasi tardivamente, per tutti i motivi esposti nella prima memoria. Nel merito: 1) Dichiarare la nullità di tutti gli ordini di acquisto di diamanti o pietre preziose intercorsi tra l'attrice e la convenuta in quanto trattasi di contratto o servizio di investimento finanziario e/o intermediazione finanziaria in difetto di contratto quadro ai sensi dell'articolo 21 e 23 del TUF ovvero di ordini raccolti al di fuori dei locali commerciali ai sensi dell'articolo 30 del TUF ovvero perché la convenuta era sprovvista di licenza bancaria o intermediario finanziario, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma riscossa di complessivi euro 50.195,00 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni. 2) In subordine, sempre qualificando il contratto come servizio di investimento e/o intermediazione finanziari, Voglia il Tribunale dichiarare tutti gli ordini di acquisto o contratti oggetto del presente giudizio nulli o annullabili per violazione degli articoli 21 e seguenti del TUF oppure, in ulteriore subordine, accertare la responsabilità contrattuale della convenuta da inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi imposti dal TUF e conseguentemente condannarla pagamento della somma riscossa di complessivi euro 50.195,00 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni. 3) In ipotesi qualora il contratto, intercorso tra l'attrice e la convenuta, sia qualificabile come vendita di cose mobili preziose Voglia il Tribunale dichiararlo nullo per carenza di valida licenza ai sensi dell'articolo 127 TULPS in capo al venditore, rappresentante o piazzista della convenuta, nullo per violazione del Codice del Consumo (art. 2 comma 2, lett. c ed e, art. 5 comma 3, art.19, 20 comma 1 lett.b, art. 23 comma 1) o annullabile per errore o dolo ai sensi degli articoli 1428, 1429 e 1439 c.c., integrando la condotta della convenuta il delitto di truffa

Eirmato Dar GAGGIOLI GARRIELE GIOVANNI Emerson Dar CA DI FIRMA OLIALI FICATA PER MODELLO ATE Serial#: 414279631721dfc2

ate not capaciful sampler e GIOVANNI Emerca Datica Di FIRMA OLIAI IFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41d279631721dfc2

ex art 640 ç.p. e conseguentemente condannarla pagamento della somma riscossa di complessivi euro 50.195,00 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni; in ulteriore ipotesi Voglia il Tribunale dichiarare la convenuta inadempiente ex art. 1453 c.c. dall'obbligo di consegna dei diamanti per il valore ordinato in quanto quelli consegnati all'attrice hanno un valore sensibilmente ridotto rispetto a quanto pattuito, nella misura indicata nella CTU e per l'effetto dichiararla tenuta al risarcimento dei danni, rappresentati dalla differenza tra il prezzo pagato e il valore effettivo accertato dalla CTU; in denegata ipotesi, Voglia condannare parte convenuta al pagamento della differenza tra il reale valore dei diamanti e il prezzo pagato dall'attrice. 4) In ulteriore ipotesi, Voglia il Tribunale dichiarare la convenuta tenuta al riacquisto dei diamanti ceduti, per i motivi dedotti in narrativa, conseguentemente dichiararla inadempiente sia all'obbligazione di riacquisto sia per non avere, in ulteriore ipotesi, adempiuto al mandato a vendere e a ricollocare le pietre sul mercato in tempo reale; conseguentemente condannarla al risarcimento di tutti i danni materiali e morali, conseguenti all'illecita condotta operata dalla convenuta in danno dell'attrice che saranno ritenuti di giustizia, anche con valutazione equitativa. 5) In estrema ipotesi qualora il rapporto negoziale intercorso tra le parti sia ritenuto contratto atipico privo dei requisiti essenziali del contratto (accordo, causa, oggetto, forma) come tale non meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico Voglia il Tribunale dichiararlo nullo, condannando la convenuta alla restituzione di euro 50.195,00 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni. 6) Per concludere, in via anche concorrente, ed in ogni caso a prescindere dall'esito delle precedenti domande, condanni la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, morali ed esistenziali subiti dall'attrice quale consumatore, per le condotte commerciali scorrette ed ingannevoli per le quali è stata inflitta la sanzione da parte dell'AGCM e confermata da TAR Lazio con sentenza 14.11.2018

nella misura che sarà ritenuta provata, equa e di giustizia. Condanni controparte al 7/2023 pagamento delle spese processuali ed alle spese del procedimento di mediazione. \*Per la convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 11.01.2023: "Voglia l'Ecc.mo. Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - Accertare e dichiarare la prescrizione, la decadenza, o comunque l'inammissibilità, o in ogni caso l'infondatezza, della domanda attorea e per l'effetto rigettare ogni domanda proposta i confronti della i dalla In via meramente subordinata ed in caso di accoglimento della domanda attorea e di condanna dell'esponente al risarcimento ed alla restituzione del prezzo pagato dall'attrice, disporre l'obbligo di quest'ultima alla restituzione dei diamanti compravenduti e di cui in Con vittoria di narrativa in favore della spese, onorari di giudizio ed accessori di legge" MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso \_\_\_\_onveniva in giudizio innanzi al \*Con atto di citazione in data 20.05.2019 per sentire accogliere le conclusioni sopra Tribunale della Spezia la società riportate. Premetteva l'attrice che in data 17.11.2015 veniva contattata da un agente della che reclamizzava l'opportunità di investire i propri risparmi in diamanti anziché in prodotti finanziari. In particolare, venivano esibite alla Signora, anche mediante estrapolazione dal sito internet della e modalità di investimento in diamanti e le modalità di disinvestimento con impegno della stessa convenuta alla ricollocazione.

IFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41d279631721dfc2

Papert n 874/2023 del 18/07/2023
enivano infatti mostrati all'attrice materiali pubblicitari e depliant informativi dove si leggeva
impegna a ricollocare le pietre con una tempistica di massimo 30 giorni, in un arco
emporale quindi breve e con modalità certe e costi in linea con altri prodotti finanziari".
n data 17.11.2015 la , Itoscriveva l'ordine di acquisto (doc.4), presso la propria
abitazione, dichiarando di investire € 50.195,00 in diamanti.
Si trattava di n. 6 pietre così identificate:
1. Colore F, purezza IF, peso 0,50, certificato n. HRD15027091039 2. Colore G, purezza F,
peso 0,55, certificato n. HRD15026853091 3.Colore G, purezza IF, peso 0,55, certificato.
HRD15027091016 4. Colore G, purezza IF, peso 0,54, certificato n.HRD15027091077 5.
Colore G, purezza IF, peso 0,55, certificato n. HRD15027091004 6. Colore H, purezza IF,
peso 0,50, certificato n. HRDI5026883049.  I diamanti indicati nei Documenti di Trasporto n. 005433/14 (doc. 5) venivano pagati dalla
I diamanti indicati nei Documenti di Trasporto n. 005433/14 (doc. 5) venivano pagati dalla
in totale € 50.195,00 e venivano consegnati presso la sua abitazione tramite il
Coordinatore Commerciale Dott.
Nell'anno 2016, pima ancora dell'intervento dell'Antitrust, l'attrice apprendeva dalla
trasmissione televisiva "Report" che i diamanti da lei acquistati erano stati pagati ad un
prezzo sproporzionato, aumentato di Iva, provvigioni, intermediazioni commerciali,
assicurazioni ed altro ancora, portando il reale valore della pietra a circa il 20% del prezzo
pagato.
Faceva dunque redigere una perizia di stima del gemmologo Dott. Franco Tinello nella
relazione (doc. 7), corredata di stima individuale di ciascuna pietra, la quale attestava il valore
complessivo delle pietre acquistate dalla in € 8.361,59.
L'attrice chiedeva dunque il risarcimento dei danni patiti.

Parte attrice in diritto deduceva dunque che, i contratti di acquisto stipulati dall'attrice con Repert. n. 874/2023 del 18/07/2023 isultavano essere un investimento finanziario, per come pubblicizzato dalla convenuta, al quale si applicava il TUIF ed erano pertanto nulli per violazione della normativa in materia.

L'attrice chiedeva inoltre di tener conto della decisione n. 26758 del 20.09.2017 resa dall'AGCM che aveva sanzionato la convenuta per pratiche ingannevoli sostenendo dunque che i contratti erano nulli e fonte di responsabilità risarcitoria.

Sosteneva poi che erano nulli per carenza di valida licenza in capo al venditore e al mediatore ex articolo 127 TULPS, annullabili ex articolo 1428, 1429, 1439 c.c. per errore essenziale o dolo.

Deduceva poi il diritto alla risoluzione per inadempimento ex articolo 1453 c.c. in quanto erano stati consegnati diamanti di valore sensibilmente ridotto rispetto a quanto pattuito, con conseguente diritto, previa consegna delle pietre, alla restituzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno o, in denegata ipotesi della differenza tra il reale valore dei diamanti e il prezzo pagato, e risarcimento del danno subito, da valutarsi anche in via equitativa.

\*Parte convenuta si costituiva con comparsa di costituzione del 15.10.2019, contestando la domanda attorea e sottolineando la correttezza del proprio operato sia in punto di informativa della cliente che di determinazione del prezzo essendo facoltà di ciascun venditore di fissare liberamente i propri prezzi di vendita. In particolare, sosteneva che la compravendita di diamanti non rientrava tra le forme di investimento finanziario, come evidenziato anche dalla CONSOB, che l'acquisto poteva avvenire per vari scopi, che sul mercato non esisteva un listino ufficiale ma solo un listino per grossisti, tra cui il più importante era il c.d "Rapaport".

Insisteva dunque per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.

\*Con ordinanza in data 17.02.2021 il giudice a scioglimento della riserva del 02.11.2020 disponeva lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio con formulazione del seguente

	RG n. 1143/2018
quesito: "Il consulente tecnico d'ufficio,	esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti 97/2023
	ne segue: 1. Descriva i diamanti cheha
acquistato da	, come indicati a pagine nn. 2, 3 dell'atto di
citazione.	
2. Indichi il valore commerciale dei diama	anti di cui al punto 1.
3. Individui il prezzo versato di	a per l'acquisto
dei diamanti di cui al punto 1, ed in base	e alle risultanze di cui al punto 2 quantifichi la somma
eventualmente versata in eccesso da	apetto
al valore commerciale dei diamanti".	
Veniva nominato quale consulente tec	cnico d'ufficio il dott. Giulio Mori e fissata l'udienza
dell'08.04.2021 per il giuramento.	
La perizia veniva depositata in data 22.0	07.2021.
Non veniva svolta ulteriore istruttoria.	
*In corso di causa la convenuta	veniva posta in liquidazione ed in data 06.04.2021
si costituiva k	The second section of the sect
richiamando le precedenti difese.	
*All'udienza del 12.01.2023 le parti pi	recisavano le conclusioni come in separati fogli di
precisazione e la causa veniva trattenut	ta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
срс.	
	<u>Osservato</u>
1. Sul merito della causa	
La domanda proposta da	risulta fondata e meritevole di accoglimento nei

seguenti termini.

RG n. 1143/2019

Parte attrice ha chiesto in via principale ai punti 1) e 2) delle conclusioni la dichiarazione di nullità degli ordini di acquisto perché costituenti contratti di investimento finanziario effettuati in violazione della relativa normativa. Presupposto per l'accoglimento di tale domanda è dunque la qualificazione dei diamanti da investimento come "prodotto finanziario".

Ai fini della valutazione in questione, devono essere esaminate le principali caratteristiche del contratto in questione, quali risultanti dalle condizioni generali di vendita e dal materiale pubblicitario. Da tale documentazione risulta semplicemente che per effetto del contratto l'acquirente diventa proprietario del diamante verso il pagamento del prezzo, né è immesso nel possesso e può goderne liberamente, senza che sia prevista alcuna limitazione, con l'unica particolarità che, in caso di decisione di rivendere il diamante, la venditrice si impegna ad accettare un mandato a vendere.

A fronte di ciò non è ravvisabile il "rendimento di natura finanziaria", posto che l'unica forma di incremento del capitale è costituta dall'aumento di valore del diamante nel corso del tempo e quindi dall'eventuale differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita, ma ciò non costituisce una forma di rendimento di natura finanziaria.

Dunque una volta escluso che l'operazione oggetto di causa possa essere qualificata come avente ad oggetto un prodotto finanziario, deve escludersi la relativa disciplina.

L'attrice in subordine ha proposto una domanda di annullamento dei contratti, qualificati come compravendita di cose mobili, per errore o dolo e di conseguente restituzione del prezzo corrisposto, oltre rivalutazione ed interessi, e risarcimento danni ed in subordine l'accertamento ex art 1453 cc dell'inadempimento della convenuta dall'obbligo di consegna dei diamanti per il valore ordinato, in quanto quelli consegnati all'attrice hanno un valore sensibilmente ridotto rispetto a quanto pattuito, nella misura indicata nella CTU, e per l'effetto dichiararla tenuta al risarcimento dei danni rappresentati dalla differenza tra il prezzo pagato e il valore effettivo accertato dalla CTU.

GARDIELE GIOVANNI Emerce De: CA DI FIRMA OLI ALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4142796317214fc2

Premesso che questo Giudice ritiene condivisibile la qualificazione dei contratti de quo come contratti di compravendita di cose mobili, in punto di onere probatorio la giurisprudenza, in tema di inadempimento, ha statuito che "è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene, sicché, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (cfr. Cass 21settembre 2017 n. 21927). Applicando il suddetto principio al caso di specie, era onere della dimostrare di aver venduto dei diamanti del valore corrispondente al prezzo effettivamente versato dall'acquirente. Tuttavia, in corso di causa non ha assolto all'onere probatorio richiesto. In data 22.7.2021 veniva depositata la perizia, la quale concludeva che: "Il totale dei titoli sopradescritti, tutti intestati a e da questa regolarmente girati per l'incasso, è pertanto di €. 50.195,00 in luogo del valore in questa sede determinato di €. 20.155,00, con una differenza quindi di €. 30.040,00". Da ciò si evince che il valore dei diamanti venduti da \_\_\_\_\_ è notevolmente inferiore rispetto al prezzo pagato dall'attrice e che dunque \_\_\_\_\_ si è resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti ex art. 1218 cc con diritto al risarcimento del danno. Dovrà pertanto essere accolta la domanda di risarcimento del danno pari alla differenza del reale valore dei diamanti ed il prezzo effettivamente pagato che sarà pari all'importo di € 30.040,00.

Sulla somma in questione saranno dovuti gli interessi legali da calcolarsi dalla data dei 7/2023 rispettivi pagamenti.

#### 2. Sulle spese processuali

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 7.616,00 ed accessori per onorari secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della causa (€ 50.195,00), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).

Gli onorari del consulente tecnico d'ufficio, già liquidati in € 1.408,85 ed accessori per onorari con provvedimento del Giudice in data 24.03.2022, sono posti definitivamente a carico solidale di nei rapporti con il consulente tecnico d'ufficio, ed a carico esclusivo di

A) ACCERTA l'inadempimento della convenuta rispetto al contratto di vendita inter partes e, per l'effetto, la CONDANNA in favore della sig.ra al pagamento dell'importo di € 30.040,00, oltre interessi legali che decorrono dalla data del pagamento dei beni acquistati.

P.Q.M.

B) CONDANNA la alla rifusione a favore di lelle spese processuali del presente procedimento, liquidandole in euro 7.616,00 ed accessori per onorari:

C) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio (onorari per Euro 1.408,85 ed accessori) in via definitiva a carico solidale di e nei rapporti con il consulente tecnico d'ufficio, ed a carico esclusivo di e rapporti tra le parti.



Firmato Da: GAGGIOLI GABRIELE GIOVANNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41d279631721dfc2

Sentenza n. 535/2023 pubbl. il 17/07/2023 RG n. 1143/2019 Repert. n. 874/2023 del 18/07/2023

D) RIGETTA ogni altra domanda. La Spezia, 17.07.2023

II Giudice,

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

